

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

data della firma digitale del

Responsabile dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
- Affari contabili e personale
- Difesa del suolo
- Interventi nel Parco
- Lavori pubblici
- Pianificazione territoriale
- Ricerca e conservazione
- Valorizzazione territoriale
- Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso e per i
15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e succ.mod. ed integ.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
U.O.S. Vigilanza e gestione della fauna

Autorizzazione per attività ed usi

n. 005 del 06 giugno 2019

**oggetto: Michele Federico Popper - Autorizzazione
attraversamento area Parco con armi da caccia.**

divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i.

sì

no

necessità del parere Comitato scientifico

sì

no

**Il Responsabile dell'U.O.S. Vigilanza e gestione
della fauna**

Considerato che, all'interno dell'area protetta, devono essere
sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti
naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna
protette e ai rispettivi habitat;

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del
Direttore del Parco ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p), con la
sola eccezione dell'autorizzazione temporanea all'attraversamento
del territorio del Parco con armi ai soli fini venatori, per il quale è
stato individuato come soggetto competente il Responsabile
dell'Ufficio "Vigilanza e gestione della fauna", ai sensi dell'art. 16,
comma 6, lettera b) del *Regolamento sull'organizzazione dell'Ente
Parco*, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5
luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 31, commi 1 e 2, che stabilisce l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

Vista la richiesta da parte del sig. Michele Federico Popper (prot. 1107 del 20/04/2019) tesa ad ottenere l'autorizzazione all'attraversamento dell'area Parco, compresa nei territori dei Comuni di Camaiore, Stazzema, Seravezza, Careggine e Massa, con il proprio fucile da caccia e quant'altro necessita, al fine di raggiungere le aree ove è consentita l'attività venatoria;

Dato atto che i luoghi interessati dalla richiesta si trovano all'interno dell'area parco, così come risulta dagli allegati cartografici al Piano per il Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

Ritenuto che l'attività proposta dal richiedente rientri tra i divieti di cui all'art. 31 della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr., poiché richiama nell'art. 11, comma 3, della L. 394/1991 e succ. mod ed integr. ; cui riporta, alla lettera : f) "l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati" ;

Dato atto che al presente procedimento si applicano gli oneri istruttori di cui all'art. 123 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.;

Tenuto conto che il comma 3, dell'art. 31 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., dà la possibilità all'Ente Parco – in caso di necessità ed urgenza – di consentire deroghe a tale divieti, attraverso un provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

Viste le disposizioni e le procedure in materia di deroghe ai divieti di cui all'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997 e succ. mod. ed integr., così come approvate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 21 gennaio 2013;

Visto che la richiesta si riferisce a percorsi già oggetto di autorizzazione nell'anno immediatamente precedente quindi non necessita del parere del Comitato Scientifico, come richiamato nell'art. 3, comma 3 del "Regolamento sull'autorizzazione temporanea per l'attraversamento del territorio del Parco con armi ai soli fini venatori" approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 4 aprile 2017 e succ. mod. ed integr.;

Fatta comunque salva la necessità di ulteriori autorizzazioni, concessioni e permessi eventuali, anche di competenza di altri soggetti, per poter eseguire quanto richiesto;

Tenuto conto che la presente autorizzazione, di per sé, non reca pregiudizio all'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

determina

a) di autorizzare il sig. Michele Federico Popper residente nel Comune di Forte dei Marmi (LU), via Nizza n. 21, ad attraversare l'area del Parco delle Alpi Apuane, con fucile da caccia, e quant'altro necessita, al fine di compiere il prelievo venatorio, nelle località esterne al parco, per i tracciati stradali e/o sentieri battuti e tracciati, che ricadono in area parco, seguendo esclusivamente i seguenti percorsi per raggiungere le aree dove è consentita l'attività venatoria:

- 1) dal canale di Grotta all'Onda alla Foce del Termine e da qui alla loc. Fontanelle;
- 2) da quota 942 slm a Col di Pardini e da qui a Nella Fredda;
- 3) da San Rocchino alla Foce di Grattaculo e da qui a Colle Asinaia e Valle Lunga;
- 4) sentiero CAI 106 da San Rocchino al fabbricato a quota 753 slm;

- 5) strada carrozzabile da San Rocchino a Al Monte;
- 6) strada comunale da San Rocchino a quota 795 slm;
- 7) strada carrozzabile da Le Calde a Bovalica;
- 8) da casa Giorgini a Fonte Moscoso e traversaia e da qui per Casa Colleoni e Casa Puccio fino a Colle Generato e Casa Colombaia;
- 9) da La Curtina a La Fania e da qui a Casa Santarelli, Debbiaccia e La Fontana;
- 10) dalla strada carrozzabile di Col di Iapoli a Monte alla Tana e da qui per sentieri CAI e vie vicinali a Cupigliana e La Fania;
- 11) sentiero tracciato e battuto dal termine della carrozzabile di Col di Iapoli fino in Tiglieta;
- 12) da Monte alla Tana a Ranocchiaia e diramazioni da qui per Poggiovo e Le Caselle;
- 13) sentieri, vie vicinali e via di lizza dalla carrozzabile di Col di Iapoli per Canale delle Piastre, Fontana d'Onica e le cave di Ventacci e Nel Canale;
- 14) sentiero SAV dal Canale de L'Oreto a L'Aiola e da casa Henraux al Sanatoio;
- 15) sentiero SAV da Campiglia a Pierone e da qui a La Signoraccia;
- 16) strada carrozzabile da Levigliani all'ingresso dell'Antro del Corchia e da qui strada carrozzabile d'arrocamento che attraversa il ravaneto di Borra Larga e al termine sentiero tracciato e battuto fino al canale delle Scalette;
- 17) strada carrozzabile da Le Piane a Il Poderino;
- 18) strada carrozzabile Henraux dalla curva del canale delle Fondarelle alla sbarra;
- 19) dall'ingresso della galleria del Cipollajo a Tre Fiumi e Campagrina e per la Galleria del Vestito fino alla Campareccia;
- 20) da Tre Fiumi a Isola Santa;
- 21) dal bivio con la SP13 presso Isola Santa fino a Valbona;
- 22) da presso la diga di Isola Santa alla chiesa di Col di Favilla e da qui per Le Rave e il colle di Col di Favilla fino a Casa Calcina, Le Cupole e Al Selmo;
- 23) strada carrozzabile da La Desiata a Capannosi;

b) di approvare ulteriormente le seguenti prescrizioni: "L'arma sia trasportata, oltre che scarica, parzialmente smontata e riposta nell'apposita custodia; per ciò che concerne eventuali animali al seguito, si prescrive che essi debbano essere tenuti al guinzaglio";

c) di stabilire la validità di tale autorizzazione al termine della stagione venatoria indicata nell'istanza;

determina

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile.

Il Responsabile
U.O.S. Vigilanza e gestione della fauna
Giovanni Speroni

GS/dv aut_vig_005/2019